

# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

## *Città Metropolitana di Messina*



C.F.: 00148160831  
Cap. 98044

C.c.p. 11170982  
Tel. 090/9391800 - Fax 090/9391847

### \* AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA \*

98044 – Via F.sco Crispi, n°16

PEC: [protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it)  
Mail: [protocollo@comune.sanfilippodelmela.me.it](mailto:protocollo@comune.sanfilippodelmela.me.it)

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS SITO NELLA FRAZ. OLIVARELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 38/2021

TRA

- **IL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA**, con sede legale a San Filippo del Mela (ME) in via Francesco Crispi, 16, C.F. 00148160831, nella persona dell'Ing. Mariano Bucca Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, competente ai sensi dello Statuto Comunale e domiciliato, per il presente atto, presso la sede dell'Ente;

E

- **L'ASD/SSD** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO CHE:

- con Determina n. 95 DEL 05.03.2026 è stato approvato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021, l'Avviso Pubblico rivolto ad Associazioni/Società Sportive interessate a riqualificare e gestire il campo da tennis sito nella fraz. Olivarella del Comune di San Filippo del Mela;
- con Determina n. \_\_\_\_\_, la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo è stata concessa all'Associazione/Società Sportiva \_\_\_\_\_.

#### TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 Oggetto della presente Convenzione è la concessione gratuita, del campo da tennis sito nella fraz. Olivarella del Comune di San Filippo del Mela e dell'area pertinenziale come meglio indicato nella planimetria allegata, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

#### ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

- 2.1 Scopo della concessione è assicurare, tramite una corretta gestione dell'impianto sportivo, il più ampio utilizzo dello stesso per finalità sportive, sociali e ricreative.
- 2.2 Con la concessione dell'impianto sportivo si intende favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita e garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza.

#### ART. 3 - PROPRIETA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO

3.1 L'Impianto Sportivo appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di San Filippo del Mela.

3.2 Ogni addizione o miglioria realizzata in corso di esecuzione della presente Convenzione, anche ove vi abbia provveduto il Gestore a proprie cura e spese, deve intendersi di proprietà del Comune di San Filippo del Mela sin dalla sua realizzazione.

#### **ART. 4 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

4.1 Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente. In occasione della consegna dell'impianto è stato redatto apposito verbale;

4.2 Al momento della consegna dell'impianto, il Gestore ha comunicato all'Ente i nominativi del Responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, del Responsabile per la conduzione e il coordinamento tecnico nonché del Responsabile della sicurezza.

4.3 Alla scadenza della Convenzione o in caso di revoca o risoluzione della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento d'uso e libero da persone e/o cose in modo che sia possibile da parte del Comune disporne senza vincoli di sorta. Sarà redatto un verbale di riconsegna.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

5.1 La concessione in gestione dell'impianto sportivo ha una durata di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con termine alla data del \_\_\_\_\_ (durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni, ai sensi del D. Lgs. 28/02/2021, n. 38).

5.2 Alla scadenza della Convenzione ovvero in caso di sua revoca, recesso o risoluzione, l'impianto sportivo ritornerà nella disponibilità del Comune, ferma restando la possibilità dell'Ente di autorizzare l'ASD/SSD \_\_\_\_\_ alla prosecuzione della gestione ordinaria per un periodo temporaneo, nelle more dell'individuazione di un altro soggetto gestore.

#### **ART. 6 – GRATUITA' DELLA CONCESSIONE**

6.1 Per l'intera durata della presente Convenzione, il Gestore non eroga al Comune alcun canone concessorio.

6.2 Per l'intera durata della presente Convenzione, il Comune non eroga al Gestore alcun contributo di gestione.

#### **ART. 7 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

7.1 L'impianto sportivo è prevalentemente riservato alle attività sportive. Altri tipi di attività devono essere comunicate dal Gestore al Comune per l'acquisizione della specifica autorizzazione.

7.2 Il Gestore vigila sull'utilizzo dell'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a mantenerlo in uno stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto per riconsegnandolo al concedente, al termine della Convenzione, nelle migliori condizioni, salvo il normale deterioramento d'uso.

7.3 Il Gestore adotta tutte le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente.

7.4 L'Impianto sportivo può essere utilizzato, unicamente dai Soggetti di seguito indicati:

- a) dal Gestore, per le proprie attività sportive;
- b) dai Soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati autorizzati dal Gestore, a fronte del pagamento di tariffe approvate annualmente dal Comune di San Filippo del Mela e riscosse direttamente dal Gestore;
- c) dal Comune (per iniziative proprie o promosse/patrociate), nelle giornate (max 10 all'anno) condivise con il Gestore in tempo utile alla programmazione degli spazi. In tali giornate, il Gestore garantisce l'accesso all'impianto sportivo senza oneri per i terzi fruitori indicati dal Comune. Il Gestore può chiedere l'adozione, a cura ed a spese del terzo utilizzatore, di accorgimenti necessari a preservare l'integrità dell'impianto sportivo.

7.5 Il Gestore, in base alle sue necessità e alle richieste di terzi, predispone – comunicandolo all'Ente prima dell'inizio di ogni stagione sportiva - il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva. Gli spazi settimanali occupati dal Gestore non possono superare il 70% del monte ore settimanale disponibile per le attività sportive presso l'impianto. Il restante 30% - distribuito nelle varie fasce orarie – deve essere messo a disposizione di altre Società-Associazioni Sportive, con precedenza per quelle con sede nel Comune di San Filippo del Mela, al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto. Nel caso in cui non vi siano richieste di altre Associazioni/Società sportive, le ore possono essere utilizzate dal Gestore. In caso di necessità del Comune o del Gestore, previo accordo fra le parti, la distribuzione degli spazi e degli orari settimanali possono essere modificati.

7.6 Il Gestore, entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ha predisposto apposito Regolamento d'uso dell'impianto recante le modalità, le responsabilità e le prescrizioni d'accesso e d'uso dello stesso, da esporre in modo visibile all'utenza. Copia del Regolamento è stato trasmesso al Comune.

#### **ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E GESTIONE DELLE UTENZE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

8.1 Il Gestore si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo con periodica continuità temporale, preservandone l'agibilità e il decoro e garantendo lo svolgimento in sicurezza delle attività in esso programmate.

8.2 La normativa di riferimento è il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001);

8.3 Il Gestore predispone ed aggiorna, rendendolo disponibile al Comune nel caso di sua richiesta:

- il piano delle manutenzioni ordinarie dell'impianto sportivo per l'anno successivo;
- il registro delle verifiche periodiche effettuate sull'impianto sportivo;

8.4 Il Gestore provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei modi e con i mezzi stabiliti dalla vigente normativa in materia.

8.5 Tutte le utenze dell'impianto sportivo sono a carico del Gestore.

#### **ART. 9 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE**

9.1 Gli interventi di cui al progetto di riqualificazione devono essere realizzati a totale cura e spese del Gestore ed ultimati nei tempi indicati.

9.2 Il Gestore provvede all'esecuzione degli interventi a mezzo di soggetti qualificati e selezionati nel rispetto della normativa vigente in materia.

9.3 Ad ultimazione degli interventi di cui al progetto di riqualificazione, devono essere acquisite ed inviate in copia al Comune di San Filippo del Mela le seguenti certificazioni, se dovute in relazione agli specifici interventi programmati:

- certificazione di conformità delle strutture;
- certificazione di conformità degli impianti;
- certificazione di prevenzione incendi;
- prove o certificati di omologazione;
- ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in connessione alla natura degli interventi realizzati.

9.4 Con particolare riferimento al progetto di riqualificazione, sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, compresi gli eventuali interventi di adeguamento richiesti dalla normativa intervenuta in materia, devono intendersi a carico del Gestore.

#### **ART. 10 - MIGLIORIE E ADDIZIONI**

10.1 Qualora il Gestore intenda apportare, a propria cura e spese, ulteriori modifiche o miglioramenti all'impianto sportivo, finalizzati alla valorizzazione della struttura ed all'eventuale adeguamento alle normative, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune.

10.2 Il Gestore provvede all'esecuzione degli interventi a mezzo di soggetti qualificati e selezionati nel rispetto dei principi della normativa vigente.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GESTORE**

11.1 Il Gestore è l'unico responsabile nei confronti del Comune di San Filippo del Mela nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo. Lo stesso gestisce e custodisce l'impianto sportivo direttamente ed esclusivamente, osservando la massima diligenza nell'utilizzazione degli spazi sportivi e delle aree, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.

11.2 Il Gestore collabora gratuitamente con il Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero ed altre azioni positive in favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di disagio, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico.

11.3 Il Gestore, giornalmente, apre, chiude e conduce l'impianto in favore dei suoi fruitori, senza interruzione, salve cause di forza maggiore o a seguito di espressa richiesta motivata ed autorizzata dal Comune.

11.4 Il Gestore possiede le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per lo svolgimento di tutte le attività consentite dalla Convenzione, che devono essere acquisite e mantenute valide a sua cura e spese.

11.5 Il Gestore si accerta che gli atleti siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (es. possesso delle certificazioni mediche).

11.6 Il Gestore tiene le scritture contabili a norma di legge e rispetta tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi.

11.7 Il Gestore si attiene alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritiene di emanare in ordine alla concessione.

11.8 Il Gestore procede direttamente, a propria cura e spesa, con gli interventi eventualmente prescritti dalla Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo, nel caso in cui ne ricorrano gli obblighi specifici.

#### **ART. 12 – PERSONALE/COLLABORATORI IMPIEGATI NELLA GESTIONE**

12.1 La gestione dell'impianto sportivo è a totale carico del Gestore, che può provvedervi con personale dipendente o con Ditte terze, ferma l'osservanza delle norme vigenti in materia di personale, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e pagamento degli oneri contributivi e previdenziali.

12.2 Sono in carico al Gestore gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al proprio personale (e a quello di eventuali soggetti incaricati) impegnato nella gestione;

12.3 Il Gestore è responsabile della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo, di tutti i fruitori dell'impianto stesso anche rispetto alle installazioni e materiali dai medesimi utilizzati.

12.4 Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Gestore si assume la piena responsabilità, anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dall'ordinamento in ogni tempo vigente.

12.5 Il Comune resta estraneo ai rapporti che il Gestore intraprende con terzi (organizzazioni di volontariato, imprese di pulizia, Ditte specializzate ecc.) posti in essere a qualsiasi titolo, anche di fatto. Nessun onere pertanto è a carico del

Comune per l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte del Gestore, che è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e non, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

13.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), il Gestore adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa, in un apposito Piano di Emergenza.

13.2 Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute n. 388/2003, il Gestore munisce il campo da tennis (entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione al Comune), qualora sprovvista, di cassetta medica, dotandola in modo continuativo di tutti gli elementi utili ad effettuare un primo soccorso in caso di necessità.

13.3 Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", del Decreto del 26/06/2017, della Legge del 4/08/2021 n. 116 il Gestore munisce il campo da tennis (entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione al Comune), qualora sprovvista, di defibrillatore automatico (D.A.E.), occupandosi della sua continua manutenzione. Il Gestore si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente per il corretto uso del defibrillatore.

13.4 Il Gestore effettua le verifiche periodiche sulle strutture ed attrezzature dell'impianto e registra tale attività in appositi registri, rendendoli visibili al Comune nel caso di controlli.

13.5 Il Gestore segnala senza ritardo agli Uffici Tecnici del Comune ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa la messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, l'esclusione dell'accesso al pubblico.

#### **ART. 14 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE**

14.1 Senza esonero alcuno da responsabilità del Gestore e senza che pertanto il Comune possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, lo stesso si riserva di verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'impianto sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

#### **ART. 15 - RELAZIONE ANNUA DI GESTIONE**

15.1 Con cadenza annuale, il Gestore è tenuto a presentare al Comune, entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio, una relazione economico-gestionale delle attività svolte, da cui si evinca:

- a) il dettaglio di tutti i proventi e delle spese sostenute;
- b) le tipologie di utenza;
- c) l'elenco dei Soci e la composizione dell'organo amministrativo in carica, i nominativi del Responsabile della Gestione, del Responsabile della Conduzione tecnica e del Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, se diversi da quelli già comunicati.

15.2 Alla relazione devono essere allegati:

- a) lo Statuto del Gestore, se modificato rispetto a quello già comunicato;
- b) la documentazione attestante lo stato di avanzamento e/o fine, secondo il relativo cronoprogramma, degli interventi di cui al progetto di riqualificazione in allegato, oltre ad eventuali ulteriori interventi di miglioria realizzati a cura del Gestore e debitamente autorizzati dal Comune, nonché delle relative spese sostenute;
- c) i verbali delle ispezioni periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, con l'indicazione dei nominativi del personale/Ditte che li hanno effettuati;
- d) il Bilancio.

#### **ART. 16 - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI**

16.1 Il Gestore ha a suo carico la pubblicità cartellonistica (fissa e mobile) all'interno dell'Impianto Sportivo. A tal fine:

- a) stipula in proprio i relativi contratti, esonerando da ogni responsabilità il Comune di San Filippo del Mela;
- b) provvede ed è responsabile in via esclusiva della corretta installazione, del collaudo e della manutenzione di tutti i tipi di supporto dei pannelli pubblicitari, che devono garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto;
- c) ha a suo carico le richieste di autorizzazioni ed il pagamento delle imposte previste per l'installazione di pubblicità nelle forme previste.

16.2 Tutti i proventi della gestione della pubblicità sono introitati direttamente dal Gestore, che si fa carico degli oneri:

- a) per il pagamento di ogni inerente tassa o imposta, in conformità al vigente Regolamento Comunale;
- b) per l'acquisizione di ogni prescritta autorizzazione;
- c) per la rimozione, alla scadenza della Concessione, di tutti i cartelloni pubblicitari collocati nell'impianto sportivo, nonché per il ripristino dello stato manutentivo delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

## **ART. 17 - GARANZIE E ASSICURAZIONI**

17.1 Il Gestore risponde verso il Comune per eventuali danni arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi di proprietà comunale da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle parti danneggiate.

17.2 A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, il Gestore consegna al Comune, all'atto della stipula della presente Convenzione, copia delle seguenti polizze stipulate con Compagnia di primaria importanza in possesso dei requisiti previsti dall'art.106 del D.Lgs 385/93:

- a) polizza assicurativa per responsabilità civile per un massimale di importo \_\_\_\_\_ per ciascuna voce di rischio (per sinistro, persona e cose), incluso espressamente tra i terzi il Comune di San Filippo del Mela e levata ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso.
- b) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di incendio o danneggiamento dell'immobile per un massimale \_\_\_\_\_ prima della stipula della convenzione;

17.3 Le polizze indicate riportano specifica clausola che obbliga la Società di assicurazione a dare avviso scritto al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R o P.E.C., del mancato pagamento dei premi.

17.4 L'esistenza delle polizze non libera il Gestore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di fornire ulteriori garanzie.

17.5 Per tutta la durata della Convenzione, non possono aver luogo diminuzioni delle somme assicurate, storno o disdetta senza il consenso del Comune e copia dell'attestazione di pagamento dei premi dovrà essere inoltrata annualmente al Comune.

17.6 Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze restano a totale carico del Gestore, ove l'evento dannoso sia conseguenza di suoi inadempimenti/responsabilità agli impegni assunti con la presente Convenzione.

17.7 L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Comune dichiara la decadenza immediata della Concessione, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **ART. 18 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

18.1 È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, anche solo in parte, la concessione oggetto della presente Convenzione a terzi. L'eventuale elusione di fatto di tale divieto, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

18.2 Non rientra tra i casi di sub-concessione l'utilizzo da parte di terzi, anche continuativo per singola stagione sportiva, di spazi orari dell'impianto sportivo.

## **ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE**

19.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore (ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023) ha costituito una cauzione definitiva, mediante deposito o polizza fidejussoria, pari al 5% del valore del progetto di riqualificazione. La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

## **ART. 20 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL GESTORE**

20.1 Il Comune, ai sensi del Codice Civile, può avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione ed, eventualmente, di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati, comunicando al Gestore la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, nei seguenti casi di grave inadempimento, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) violazioni o inosservanze della Convenzione o delle norme, prescrizioni o provvedimenti che mettano in pericolo la funzionalità dell'impianto sportivo e la sicurezza per gli utenti o per il personale o per i fruitori a qualunque titolo;
- b) utilizzo dell'impianto sportivo per finalità difformi da quelle consentite dalla presente Convenzione;
- c) violazione del divieto di sub-concessione;
- d) mancato pagamento dei premi assicurativi;
- e) mancata o non completa realizzazione degli interventi di cui al progetto di riqualificazione entro i tempi riportati nel cronoprogramma dei lavori e nel Piano di Fattibilità Economico Finanziaria;
- f) altre cause previste dalla presente Convenzione.

20.2 Al verificarsi delle circostanze previste nel precedente comma, o di ogni altro grave inadempimento, il Comune assegna un termine perentorio congruo e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni entro cui il Gestore può rimuovere le cause di risoluzione o trasmettere le proprie giustificazioni. Se il Gestore non rimuove dette cause o non giustifica il proprio inadempimento con adeguate e ammissibili motivazioni, il Comune può dichiarare risolta la Convenzione con semplice comunicazione scritta del provvedimento di risoluzione.

#### **ART. 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

21.1 È facoltà del Comune, a prescindere da qualunque inadempimento del Gestore, procedere alla revoca della Convenzione. In caso di revoca viene riconosciuta al Gestore unicamente la quota parte del valore degli interventi di riqualificazione già realizzati, rapportata al periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza naturale della Convenzione, con esclusione dei costi relativi ad opere incompiute, da verificarsi in contraddittorio tra le parti.

21.2 La revoca può essere disposta nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche dell'impianto;
- d) per ogni altra causa prevista nella presente Convenzione.

#### **ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

22.1 La presente Convenzione è regolata in tutti i suoi aspetti, ivi inclusa la sua validità, interpretazione ed efficacia, dalla legge dello Stato italiano. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il Gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la decadenza della Concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice e s.m.i.

#### **ART. 23 - PRIVACY**

23.1 Il Comune di San Filippo del Mela, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e che i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

23.2 Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del G.D.P.R. e possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni, sul sito web del Titolare del Trattamento.

#### **ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI**

24.1 Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

24.2 Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

24.3 Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

24.4 Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Gestore.

24.5 Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione viene dichiarato competente il Foro di Messina.

#### **ALLEGATI**

- Planimetria
- Progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le Parti approvano espressamente tutte le clausole contenute nella presente Convenzione.

Per la CONCESSIONARIA (ASD/SSD \_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_

Per il CONCEDENTE (COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA): \_\_\_\_\_